

Provincia di Cuneo

COPIA ALBO

AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 28 del 12/11/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SCUOLE ELEMENTARI - CIG Z7925B3C02

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di novembre.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. n°165 del 30/03/2001;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/1991 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 279/04/2016;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 20/03/2017;

Visto il Regolamento per la Disciplina delle attribuzioni ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/1997;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06/03/2002, con la quale sono stati assegnati al sottoscritto la disponibilità finanziaria relativa ai capitoli di competenza della propria area;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SCUOLE ELEMENTARI - CIG Z7925B3C02

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- SONO in fase di ultimazione i lavori di "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO", di cui al progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Arch. Roberto GILI dello Studio Architetti Associati Sellini e Gili con studio tecnico a Saluzzo, Corso Piemonte n.5 con costo totale complessivo dell'opera di €. 356.000,00 di cui €. 263.622,00 per lavori a base di progetto e €. 92.378,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE i lavori di cui sopra sono finanziati dalla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale Settore Programmazione Monitoraggio Strutture Scolastiche Via Magenta n.12 Torino , decreto interministeriale n.390 del 6/06/2017 pubblicato sul sito del Miur edilizia scolastica bando mutui bei annualità 2016 ha finanziato per €. 347.392,20 il progetto per la ristrutturazione e riqualificazione energetica della scuola primaria Silvio Pellico ;
- CHE l'Amministrazione Comunale sarebbe intenzionata a provvedere al rifacimento del marciapiede delle scuole elementari e alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- -
- Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 50/2016 stabilisce al comma 2 che "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";
- Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;

- b)nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza":
- Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016, aggiornato al D. Lgs. n° 56/2017 con Delibera del Consiglio n° 206 del 01.03.2018, recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:
- □all'art. 4.1: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, ... in conformità all'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016";
- □all'art. 4.1.2: "La procedura prende avvio con la determina a contrarre...";
- Rilevato inoltre che:
- •per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro":
- ·l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";

- •il permanere l'obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio/il lavoro, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;
- Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni MePA, nonché la piattaforma Regionale SCR ed appurato che vi è indisponibilità e inidoneità dei Lavori/forniture/servizi presenti su tali piattaforme per mancanza di qualità essenziale rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente, i lavori inseriti non sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione perché mancano le caratteristiche essenziali (TAR Piemonte 2011/2013 e altre);
- Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato "Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numeramente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza";
- Dato atto che è necessario procedere al rifacimento del marciapiede delle scuole elementari e alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche ;
- Dato atto che gli interventi da eseguire saranno i seguenti:
 - 1) Demolizione marciapiede esistente 2) Trasporto e smaltimento macerie in discarica 3) Piazzamento tubo in geberit diam.125 per raccolta acque piovane 4) Piazzamento tubazione diam.140 con collegamento tombino per raccolta acqua 5) Piazzamento n.3 pozzetti per ispezione 6) Piazzamento sponda per marciapiede 7) Ripristino rappezzi Tenuto conto delle attuali disponibilità di bilancio;
- VISTO il preventivo in data 5.11.2018 trasmessa dalla ditta Supertino Ivano con sede in Ruffia (Cn) Via Cavallermaggiore n.3 e assunta al prot. nr. 2529 del 5/11/2018;
- Dato atto che:
- •per l'acquisizione dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
- xnon appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- x perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;

- xacquisire i lavori quanto prima al fine di garantire il patrimonio comunale;
- x coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- xè opportuno avvalersi di operatori locali anche per non aggravare di inutili costi di spostamento per le ordinarie operazioni di manutenzione dello stesso, in rapporto al limitato importo dello stesso;
- analisi di operatore economico con il quale non vi sono affidamenti in corso nel rispetto del principio di rotazione;
- Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
- Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza;

che come riportato nella sentenza T.A.R. Molise - Sez. I - Campobasso Sentenza 14/09/2018, n. 533

..... "È evidente che l'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale. Se così è, appare logico pensare che i principi in parola disciplinino l'affidamento e l'esecuzione in termini generali sul presupposto di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo. "Fino all'importo dei 40 mila euro – ferma restando la cornice dei principi generali – il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall'articolo 36, comma 2, lett. a) non determinano particolari limiti. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista nell'articolo 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione."

CONSIDERATO

- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA la regolarità contributiva della suddetta impresa come da D.U.R.C. prot. n. INPS 12586232 avente validità sino al 24.11.2018;

R	T	\cap	П	ĪΑ	1	1 4	Γ۱	ГΤ

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti eresponsabili di
servizi;
l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
1'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

DI AFFIDARE i lavori per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa Supertino Ivano con sede in Ruffia (Cn) Via Cavallermaggiore n.3, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'importo di euro € 4.830,00 al netto di I.V.A 22% e per un totale complessivo di euro 5.892,60;

DI STABILIRE quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: provvedere al rifacimento del marciapiede delle scuole elementari e alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
- b) oggetto del contratto: oggetto del presente provvedimento;
- c) forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- d) clausole essenziali:

Ш	lavori dovranno essere ultimati entro il termine del 30/11/2018;	
	l'ammontare dei lavori è di euro 4.830,00 al netto di I.V.A 22% che ve	errà
	corrisposto dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 60 gio	rni
	dall'ultimazione dei lavori, sulla base di regolare certificato del Direttore	dei
	Lavori ex art. 102 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 previa positiva acquisizione	del
	DURC;	

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2018 al codice 04/02/2 capitolo 3100 Lavori di manutenzione della scuola elementare del bilancio anno 2018., nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica GARELLO geom. Filippo ;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento

- sulla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016;
- all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Marsaglia, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO Dott.ssa GALLESIO Federica

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE

F.to: GARELLO Geom. Filippo

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come introdotto dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Villanova Solaro, li 12/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to: GARELLO Geom. Filippo

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come introdotto dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Villanova Solaro, li 12/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene esecutiva;

Villanova Solaro, li 12/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/11/2018 al 27/11/2018

Villanova Solaro, li 12/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 12/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE BURGIO Dott. Vito Mario